

PROVINCIA DI TORINO

N. 11 del 31/03/2022

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2022-2024. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Busano da circa 15 anni non ha fatto nuove assunzioni se non per un turn over nel 2020 ed il numero dei dipendenti è rimasto invariato a 6 dopo il congedo per pensionamento di n. 1 dipendente nell'anno 2013 e mai sostituito a causa delle limitazioni imposte dalla normativa sulla spesa del personale;

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti ;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *"Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020/2022 dato assestato;

Rilevato inoltre che secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 in tema di spesa per le convenzioni di segreteria comunale: *"ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ciascun comune computa nella spesa del personale la quota a suo carico"*;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Busano al valore indicato per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti nella percentuale del 28,60% ;
Rilevato che il posizionamento del Comune di Busano rispetto al valore soglia è il seguente: ente fascia B) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%)

Spesa personale 2020	€ 256.994,84	
-----		= 23,08%
Entrate correnti medie (2018/2020) al netto FCDE (prev. assestate 2020)	€ 1.113.413,64	

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 28,60% (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

$$\begin{array}{rcl} 1.113.413,64 & \times & 28,60\% \\ \text{media entr.} & \text{val.soglia} & \end{array} = 318.436,30 \text{ spesa massima non superabile (valore soglia)}$$

$$\begin{array}{rcl} 318.436,30 & - & 256.994,84 \\ \text{sp. max.} & \text{sp. pers.ente} & \end{array} = 61.441,46 \text{ incremento spesa massima } \mathbf{tabella 1}$$

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Busano, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia"*;

Preso atto inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2022 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in **tabella 2** del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia B);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
257.035,51	33%	2022	84.821,72	341.857,23
257.035,51	34%	2023	87.932,07	344.427,58
257.035,51	35%	2024	89.962,43	346.997,94

Visto il parere Rgs prot. 12454 del 15.01.2021 secondo il quale i resti assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020 possono essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale della tabella 2, se più favorevoli, e non in aggiunta;

Ritenuto pertanto che la capacità assunzionale di questo Ente è determinata come da tabella che segue:

Spesa	(2022)	(2023)	(2024)
Spesa pers.2018	257.035,51	257.035,51	257.035,51
Incres. max. spesa 2018 - tabella 2 assunzioni Tempo Indetermin.	84.821,72	87.932,07	89.962,43
Resti 2015-2019	(1)	(1)	(1)
Spesa personale con incremento tabella 2	341.857,23	344.427,58	346.997,94
Valore massimo (soglia) 28,60% tabella 1	318.436,30 (2)	318.436,30 (2)	318.436,30 (2)
Incremento spesa massima tabella 1	61.441,46	61.441,46	61.441,46
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	61.441,46	61.441,46	61.441,46
Spesa personale con incremento tabella 1	318.436,30 (2)	318.436,30 (2)	318.436,30 (2)

(1) resti non cumulabili – parere RGS 12454 del 15.01.2021

(2) il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare la capacità assunzionale data dal DPCM;

Preso atto che l'ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato nei termini di legge il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2021/2023 e il Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 31/05/2021 il piano delle performance e degli obiettivi 2021;
- ha deliberato con atto del CC n. 10 del 31/03/2020, l'esonero dall'approvazione del bilancio consolidato esercizio 2019, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni con meno di 5000 abitanti prevista dall'art. 233-bis comma 3 del TUEL, dando atto che provvederà altresì ad adottare analogo provvedimento anche per il 2020;
- per l'anno 2020 ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto della gestione 2020 ;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. 66/2014;i;
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2020;
- ha provveduto a trasmettere ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP – i dati richiesti dalla citata disposizione;
- ha provveduto alla trasmissione a BDAP in data 12/05/2021 della deliberazione di CC n. 10 del 08/03/2021 di esonero del bilancio consolidato esercizio 2020 e anni successivi;

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 287.685,74;
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013 (**Allegato A**);
- l'ente ha approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31/03/2022 il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024

Vista la deliberazione G.C. n. 17 del 23/02/2011 di approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica, modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 52 del 29/07/2019 :

Richiamata la deliberazione G.C. n. 48 del 22/07/2019 con la quale è stata apportata la modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021, integrando la propria precedente deliberazione n. 10 del 18/02/2019: è stato trasformato il posto cat. B3, pos. Econ. B7 in cat. C1;

Vista la dotazione organica al 01.01.2021, così come da deliberazione G.C. n. 5 del 08/03/2021

DESCRIZIONE	C A T E G O R I E	Totale posti di organico
Posti di ruolo a tempo pieno	Categoria B n. 2 Categoria C n. 2 Categoria D n. 2	6

Considerato che il personale attualmente in servizio, risulta composto di n. 6 unità a tempo pieno:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	Totale posti in organico
Posti di ruolo a tempo pieno	Categoria B n. 2	
	Categoria C n. 2	6
	Categoria D n. 2	

Ritenuto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero di cui all'art. 33 del D.lgs 165/2001 come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. così come risultante altresì dalle esigenze degli uffici;

Valutate le esigenze degli uffici per il personale necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ed in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Precisato che per verifica delle condizioni di eccedenza di personale, si deve intendere come mancanza delle condizioni di eccedenza di personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte;

Dato atto che dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs 165/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, non si ravvisano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali della struttura organica del Comune che alla situazione finanziaria ma è tuttavia scaturita la necessità di incrementare la dotazione organica con una nuova assunzione

considerato anche i carichi di lavoro attribuiti ai dipendenti in servizio nell'ultimo biennio per le prolungate assenze per malattia di n. 2 dipendenti amministrativi;

Valutata che la necessità di personale dell'ente è prioritariamente relativa al posto di seguito indicato:

n. 1 posto di cat. C – Istruttore Amministrativo Contabile – settore finanziario e tributi

in considerazione del fatto che:

- è necessario effettuare l'assunzione di cui sopra per la copertura di un nuovo posto avente carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente;
- non è possibile far fronte a questa necessità con forme di ulteriore razionalizzazione del personale esistente;
- questa assunzione deve essere effettuata necessariamente a tempo pieno, in quanto i carichi di lavoro gravanti sull'ufficio non possono essere espletati con ricorso a forme di lavoro part-time;

Preso atto che la capacità assunzionale dell'ente data dall'applicazione della nuova normativa di cui al DPCM 17/03/2020 è pari ad € 70.116,79 di incremento spesa massima per assunzioni a tempo indeterminato (raffronto tra spesa tabella 1 e tabella 2) determinando un tetto di spesa di € 318.436,30 per il triennio 2022/2024;

Richiamato l'art. 7, comma 1, del DPCM 17/03/2020, che dispone "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Evidenziato pertanto che l'art. 7 del DPCM 17/03/2020 precisa che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i comuni sotto la soglia di cui alla tabella 1, effettuata nel rispetto delle condizioni suddette, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa complessiva di personale di cui al commi 557-quater della legge 296/2006, ossia rispetto del limite della spesa di personale dato dalla media del triennio 2011/2013;

Ribadito che il Comune di Busano si colloca sotto la soglia del 28,60% della tabella 1 con una percentuale pari al 23,08%;

Considerato che nell'anno 2021 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi: Ribadito la necessità di prevedere per il triennio 2022-203-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale che si prevede cesserà nel triennio di riferimento, nonché l'assunzione di nuovo personale:

Cessazioni:

anni 2022-2023-2024

- non si prevedono cessazioni

Assunzioni:

anno 2022

- n. 1 posto cat. C

anni 2023-2024

- non si prevedono assunzioni fatta salva l'ipotesi di cessazioni non programmate

Ritenuto di dover dare le seguenti linee di indirizzo, prevedendo la copertura del posto mediante:

- attivazione della procedura della mobilità ex art. 34-bis e volontaria ex art 30 DLgs 165/2001 e smi;
- utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, previo di stipula di convenzione con gli stessi e nel caso di più risposte positive, saranno utilizzati i seguenti criteri di scelta:

1. la graduatoria dell'ente che la sede più vicina, secondo il seguente ordine:

(Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte)

2. la graduatoria di più recente formazione;

In subordine, in caso di esito negativo delle suddette procedure, tramite indizione concorso pubblico;

Ritenuto di approvare il piano fabbisogni nella stesura proposta (Allegato B);

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il C.C.N.L. 21/05/2018 vigente del comparto Autonomie Locali;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e all' art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 213/2012;

Con voti, unanimi resi in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la dotazione organica dell'ente all'01/01/2022 come riportato nell'allegato B, qui sotto sintetizzata, comprensiva dell'istituzione di n. 1 posto Cat C1 - Istruttore Amministrativo Contabile – Settore finanziario e tributi – a tempo pieno e indeterminato :

DESCRIZIONE	CATEGORIA	Totale posti in organico coperti	Totale posti in organico istituiti
Posti di ruolo a tempo pieno	Categoria B n. 2	2	0
	Categoria C n. 3	2	1
	Categoria D n. 2	2	0
Totale	7	6	1

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 come di seguito indicato:

Cessazioni:

anni 2022-2023-2024

- non si prevedono cessazioni

Assunzioni:

anno 2022

- n. 1 posto cat. C

anni 2023-2024

- non si prevedono assunzioni, fatta salva l'ipotesi di cessazioni non programmate

3. di dare atto che alla copertura del posto da coprire cat. C1 succitato si provvederà nel modo seguente:
 - attivazione della procedura della mobilità ex art. 34-bis e volontaria ex art 30 DLgs 165/2001 e smi;
 - utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, previo stipula di convenzione con gli stessi e nel caso di più risposte positive, saranno utilizzati i seguenti criteri gerarchici di scelta:
 1. la graduatoria dell'ente che la sede più vicina, secondo il seguente ordine:
(Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte)
 2. la graduatoria di più recente formazione;

In subordine, in caso di esito negativo delle suddette procedure, tramite indizione concorso pubblico;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra per l'assunzione di n. 1 posto di cat C pari ad € 31.380,00 annui e comprensiva di oneri riflessi, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta

gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale (spesa potenziale massima), come da **Allegato A**;

5. Di dare atto che il Piano Triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;
6. di dare atto che il suddetto provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell’Amministrazione, adeguatamente motivate e nel rispetto dei limiti di legge;
7. di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l’asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
9. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
10. di pubblicare la presente deliberazione in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
11. di demandare al Segretario Comunale i provvedimenti conseguenti per l’attivazione delle procedure di assunzione;
12. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MANCINO Dott.ssa Antimina)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano 11 APR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data 31-mar-2022 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, 31 MAR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MANCINO Dott.ssa Antimina)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO